

# COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

## PARERE REVISORE DEI CONTI DEL 05 SETTEMBRE 2022

Verbale n. 24 del 05 settembre 2022

**OGGETTO: Parere su variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022 / 2024**

Il sottoscritto Dott. Daniele Quinto, Revisore dei Conti della Comunità Montana di Valle Camonica,

### **PREMESSO**

- che con deliberazione assembleare n. 32 del 27 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- che l'art. 175, comma 4 del Tuel prevede che ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;
- che in base alla normativa vigente la delibera con le proposte di variazione al Bilancio di Previsione, deve essere accompagnata dal parere del Revisore dei Conti;

### **VISTI**

- il regolamento di contabilità della Comunità Montana;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sottoscritti dai responsabili di settore;

### **ESAMINATO**

- la proposta di delibera n. 188 del 05 settembre 2022 in merito "alle variazioni al Bilancio di Previsione 2022 / 2024", come di seguito specificato:

### **Esercizio 2022**

#### **PARTE C/CAPITALE**

	<i>COMPETENZA</i>
Minori uscite Titolo II (Spese in conto capitale)	€ 520.000,00
	-----
<b>Totale variazioni positive</b>	<b>€ 520.000,00</b>
	=====
Maggiori uscite Titolo II (Spese in conto capitale)	€ 520.000,00
	-----
<b>Totale variazioni negative</b>	<b>€ 520.000,00</b>
	=====

### **PRESO ATTO**

- che le variazioni suddette riguardano la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento dello sviluppo del progetto esecutivo dell'intervento manutentivo delle palazzine denominate "Est" e "Ovest" al fine dell'affidamento delle opere con l'obiettivo di intervenire sulla struttura di copertura della palazzina "Est" e quindi di metterla in sicurezza entro la fine del presente autunno;

## CONSIDERATO

- che le variazioni positive e negative, globalmente considerate, si equivalgono, mantenendo perciò in equilibrio il Bilancio sotto l'aspetto contabile, finanziario ed economico;
- che le variazioni proposte interessano soltanto l'annualità 2022 e restano invariate le annualità 2023 e 2024;
- a seguito delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza, sono stati adeguati anche gli stanziamenti di cassa;
- le variazioni sono rispettose dei vigenti vincoli di finanza pubblica;
- che si è provveduto alle suddette variazioni avendone ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità;
- che la proposta di variazione indica, fra gli "effetti" della stessa, di sottoporre successivamente il provvedimento alla ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni.

Il Revisore dei Conti, in merito alla variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4, precisa quanto segue.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CDDCEC) nel documento "principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali" ha evidenziato che sulla proposta di variazione al bilancio adottata dalla Giunta per motivi d'urgenza è necessario il parere dell'Organo di revisione in quanto funzionale ad accertare l'esistenza dei presupposti che hanno generato l'urgenza della variazione di bilancio, il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, nonché la rispondenza della variazione all'ordinamento contabile. In particolare, l'obbligatorietà del parere è stata prevista per ovviare al comportamento diffuso di adottare variazioni di Giunta in via d'urgenza quando quest'ultima in realtà non sussiste o non è adeguatamente motivata nell'atto stesso o, infine, riguarda anche la variazione di poste che nulla hanno di urgente.

L'organo di revisione è chiamato a verificare la reale sussistenza delle ragioni dell'urgenza per ogni variazione coinvolta, prendendone atto nel formulare il proprio parere. E ciò proprio al fine di evitare il consolidarsi della prassi per cui la loro adozione da parte della Giunta non rappresenta più un'eccezione, bensì una regola. Comportamento, quest'ultimo, che di fatto esaurirebbe il Consiglio comunale, in questo caso l'Assemblea, di una sua competenza, così come individuata dall'art. 42 comma 2 lett. B) del TUEL.

Il Revisore dei Conti, in relazione al contenuto dell'art. 239, comma 1°, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni

## ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** all'adozione dell'atto, avendone accertata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile.

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Daniele Quinto)

